



Circ.114

Olbia, lì 25 Agosto 2021

**A tutto il personale docente e ATA
delle sedi IPIA e IPAA
di Olbia e Oschiri
All'albo online**

Oggetto: Obbligo Green Pass personale scolastico – Informativa a tutto il personale docente e ATA

In vista delle attività in presenza di inizio anno scolastico e al fine di garantire il regolare avvio dello stesso nel rispetto delle normative vigenti, si forniscono a tutto il personale docente e ATA delle tre sedi dell'Istituto "Amsicora" già in servizio o di futura assegnazione, alcune indicazioni circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all'oggetto, come "informativa" essenziale rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Si informa che si applicano integralmente le seguenti disposizioni di cui al Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" recita all'art. 9-ter:

"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19".

Pertanto, a partire dall' 01/09/2021, **tutto il personale scolastico (docente e ATA, nonché tutti coloro che svolgeranno attività presso l'Istituto), delle sedi IPIA e IPAA di Olbia e Oschiri, è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.**

Tale obbligo non è in vigore, invece, al momento sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado poiché il decreto lo prevede unicamente per gli studenti universitari.

A partire dal primo settembre, quindi, sulla base della sopra indicata norma, il dipendente che non sia in possesso del Green Pass o, comunque, non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, **è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:**

- **non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- **risulterà assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;**

- a decorrere dal quinto giorno, verrà disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Per **ottenere il Green Pass** occorre una o più delle seguenti condizioni, come esplicitato nella nota ministeriale del 13 agosto 2021, dove si ribadisce che il documento "costituisce una ulteriore misura di sicurezza":

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il documento non è più valido. In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione.

La **verifica del Green Pass avverrà** all'ingresso delle sedi dell'Istituto, da personale delegato dal Dirigente Scolastico e individuato dal Dsga, tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" con le seguenti modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il

nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il documento esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al " (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- I dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"AMSICORA" OLBIA-OSCHIRI**

Via Emilia, 07026 OLBIA (SS) C.F. 91023720906

Sito web: <http://www.istitutoamsicora.edu.it/>

e-mail: SSIS01100G@istruzione.it

PEC: SSIS01100G@pec.istruzione.it

La presente informativa si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

Si allegano:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;
- Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021;
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gianluca Corda

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii